

Il Codice deontologico che segue fa parte del Documento di fondazione della S.I.Me.F. (Società Italiana di Mediazione familiare) di cui l'Associazione GeA-Genitori Ancora è socio fondatore.

# ***CODICE DEONTOLOGICO DEL MEDIATORE FAMILIARE IN MATERIA DI SEPARAZIONE E DIVORZIO***

## ***APPLICAZIONE***

Tutti gli aderenti alla S.I.Me.F. sono tenuti a sottoscrivere il presente codice di deontologia.

## ***DEFINIZIONE E OBIETTIVI***

La mediazione familiare è un percorso per la riorganizzazione delle relazioni familiari in vista o in seguito alla separazione o al divorzio: in un contesto strutturato il mediatore familiare, come terzo sollecitato dalle parti, nella garanzia del segreto professionale e in autonomia dall'ambito giudiziario, si adopera affinché i genitori elaborino in prima persona un programma di separazione soddisfacente per sé e per i figli, in cui possano esercitare la comune responsabilità genitoriale.

## ***COMPETENZE DEL MEDIATORE FAMILIARE***

Può esercitare la mediazione familiare solo chi abbia acquisito:

- sia una competenza precedente in materia di relazioni familiari
- sia una formazione specifica alla mediazione familiare coerente con i criteri enunciati dal "DOCUMENTO DI FONDAZIONE DELLA S.I.Me.F."

Essere membri della S.I.Me.F. o di associazioni che si occupano di mediazione familiare non implica automaticamente la qualifica di mediatore familiare.

## ***ETICA DEL MEDIATORE FAMILIARE***

L'esercizio della mediazione familiare implica da parte del mediatore familiare l'imparzialità e la neutralità nei confronti degli utenti.

Il mediatore familiare non può e non deve

- intervenire in mediazioni che coinvolgono persone con cui vi sia un precedente legame personale (familiari, amici, colleghi,...);
- erogare servizi che esulino dallo specifico della mediazione familiare. Il mediatore ha l'obbligo di informare le parti che richieste di intervento o supporto d'ordine legale e psicoterapeutico devono essere indirizzate a specialisti dei rispettivi campi;
- fare pressioni sulle parti affinché aderiscano a un'intesa che non sia frutto di libero consenso.

### ***RISERVATEZZA***

Fatta eccezione per i casi previsti dal codice di procedura penale in materia di segreto professionale, il mediatore familiare deve attenersi al più assoluto segreto quanto allo svolgimento e al contenuto dei colloqui di mediazione familiare e agli accordi eventualmente conseguiti. La sospensione del segreto professionale può avvenire solo con l'assenso di tutte le parti.

### ***DIRITTI DEGLI UTENTI***

Fin dal primo colloquio il mediatore familiare deve informare gli utenti sugli obiettivi e sulle modalità del processo di mediazione familiare. Deve precisare loro la specificità del suo intervento in rapporto a quello di altri operatori (avvocati, consulenti familiari, psicoterapeuti,...).

Il mediatore familiare riceve l'incarico esclusivamente dalle parti. L'accesso alla mediazione familiare non può in alcun caso essere di tipo coattivo. L'invio da parte di magistrati è subordinato al consenso delle parti e non può essere oggetto di provvedimenti o decreti a carattere obbligatorio. In nessun caso la mediazione familiare deve configurarsi come ambito penale. I risultati della mediazione familiare possono essere comunicati al magistrato solo dagli utenti stessi. Il mediatore deve informare i clienti del costo eventuale dei colloqui e delle modalità di pagamento. Il costo dei colloqui non può essere subordinato ai risultati ottenuti.

L'intesa finale tra le parti può dar luogo a un accordo scritto o verbale che ha valore solo tra le parti medesime.

L'eventuale formalizzazione degli accordi, se richiesta dalle parti, è demandata a un legale scelto dalle parti stesse.

### ***INTERRUZIONE DELLA MEDIAZIONE FAMILIARE***

il processo di mediazione familiare può essere interrotto

- da una delle parti o da entrambe
- dal mediatore familiare se valuta che le regole della mediazione familiare non sono state rispettate o se non è in grado di garantire la necessaria imparzialità e neutralità.

### ***ESTERNAZIONI PUBBLICHE***

Tutte le esternazioni pubbliche degli aderenti al codice deontologico devono essere coerenti con i suoi contenuti.

**Riproduzione parziale e/o totale vietate**